

N. R.G. 2023/4531

**TRIBUNALE DI BOLOGNA****SECONDA SEZIONE CIVILE**

Nel procedimento per convalida di sfratto per morosità n. 4531/2023 R.G. promosso da  
F. S. (...)

contro

P. B. (...) e I. G. (...), non costituiti né comparsi all'udienza 27 marzo 2023

**DECRETO**

Il giudice,

vista l'«istanza per l'emissione del decreto ingiuntivo a seguito di convalida di sfratto» depositata il 25 ottobre 2023;

esaminati gli atti del procedimento per convalida di sfratto, definito all'udienza 27 marzo 2023 con l'emissione dell'ordinanza di convalida (recante fissazione della data di rilascio 30 aprile 2023) e la liquidazione delle spese processuali a carico dei convenuti;

ritenuto che:

- all'udienza 27 marzo 2023, e verosimilmente per le ragioni risultanti dal verbale (cui si fa rinvio) laddove si accenna ad una interlocuzione col legale degli intimati e al proposito di questi ultimi di liberare l'immobile entro il 31 marzo 2023 e di saldare il debito residuo, parte attrice ha chiesto solo la convalida di sfratto per morosità;

- in conformità all'istanza di parte attrice, così come verbalizzata a mano dallo stesso difensore dell'intimante, nella stessa udienza 27 marzo 2023 è stata emessa ordinanza di convalida di sfratto con liquidazione delle spese processuali: con tale provvedimento, il procedimento sommario, come da istanza formulata in udienza, è stato definito senza che all'ordinanza di convalida si sia accompagnata la contestuale ingiunzione di pagamento dei canoni, non richiesta in udienza (sulla autonomia della convalida dell'intimazione di sfratto per morosità rispetto alla domanda di pagamento dei canoni, v. l'art. 669 c.p.c., nonché l'art. 664, comma 3, ultimo inciso, c.p.c.; cfr. anche Cass., sez. III, 11 luglio 2017, n. 17049, Cass., sez. III, 24 maggio 2013, n. 12994; v. altresì il punto 16 del Protocollo per il procedimento di convalida di sfratto, sottoscritto a Bologna l'11 settembre 2017,

<https://www.ordineavvocatibologna.net/documents/19808/50921/2017-139ProtocolloProcedimentiSfrattoAggiornamento.pdf/821f012d-b958-48fe-982f-387d7cb59b7e>);

- non ha rilievo l'ultima proposizione («vista l'istanza di ingiunzione, provvede come da separato decreto ingiuntivo anche sulle spese processuali») contenuta nel modello cartaceo allora utilizzato in udienza per una più rapida stesura dell'ordinanza di convalida di sfratto (oggi invece i provvedimenti vengono emessi in telematico) e tale da descrivere una modalità di definizione del

procedimento (ordinanza di convalida più decreto ingiuntivo) alternativa a quella effettivamente realizzatasi (ordinanza di convalida di sfratto con liquidazione delle spese processuali a carico degli intimati): per mero errore materiale, essa non è stata cancellata, come avrebbe dovuto avvenire, ma deve intendersi priva di significato proprio perché, in concreto, il procedimento è stato definito con la pronuncia di ordinanza di convalida di sfratto recante altresì la liquidazione delle «*spese relative all'intimazione*» a carico degli intimati (art. 91 c.p.c.), segno questo del carattere definitivo ed esaustivo, anche in punto di spese, dell'ordinanza 27 marzo 2023 e della non ricorrenza dell'ipotesi alternativa di cui agli artt. 658-664 c.p.c.;

- è opportuno dunque correggere l'errore materiale, eliminando la frase di cui sopra;

- non può essere accolta la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo, poiché il procedimento di sfratto per morosità è già stato definito con l'ordinanza di convalida e la liquidazione delle spese processuali: resta ferma la possibilità per la parte istante di proporre autonoma domanda di condanna, anche in via monitoria con ricorso ex art. 633 c.p.c.;

**p.q.m.**

**dichiara** non luogo a provvedere sull'istanza di emissione di decreto ingiuntivo a seguito di convalida di sfratto;

**dispone** la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza di convalida emessa all'udienza 27 marzo 2023 e pertanto dispone la **cancellazione** della frase: «*vista l'istanza di ingiunzione, provvede come da separato decreto ingiuntivo anche sulle spese processuali*».

Si comunichi.

Bologna, 1 novembre 2023

Il giudice  
Antonio Costanzo